



REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

SEZIONE I

Avvocato Difensore:

Lombardo Calogero

Marchese Giovanni

Presso:

Rubino Girolamo

Via Oberdan 5 90138 Palermo

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 24/07/2020 con il n. 668/2020 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 653/2016

Parti	Avvocati
Comune Di Castell'Umberto	Marchese Giovanni Lombardo Calogero

Contro:

Parti	Avvocati
Regione Sicilia Assessorato Turismo, Sport E Spettacolo, ed altri	Avvocatura Distrettuale Palermo

COGLIE

Pubblicato il 24/07/2020

N. 00668 /2020 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 653 del 2016, proposto dal Comune di Castell'Umberto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Marchese, Calogero Lombardo, con domicilio eletto presso lo studio di Girolamo Rubino in Palermo, via Oberdan, n. 5;

contro

la Regione Sicilia, Assessorato turismo, sport e spettacolo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Villareale, n. 6;

nei confronti

Comune di Lascari, Comune di Piana degli Albanesi, Comune di Noto, Comune di Canicattini Bagni, Comune di Catania, Comune di Acireale non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. Sicilia – Palermo, sezione III n.

374/2016, resa tra le parti, concernente esclusione da graduatoria di merito dei progetti ammessi a finanziamento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia Assessorato turismo, sport e spettacolo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 7 luglio 2020 il Cons. Salvatore Zappalà, svoltasi ai sensi dell'art. 84 comma 5 d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Il Comune di Castell'Umberto, odierno appellante, ha impugnato dinanzi al Tar Catania il D.D.G. n. 563 del 12 aprile 2013, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti ammessi al finanziamento per l'attivazione della Linea di intervento 3.3.2.1 del P.O. F.E.S.R. 2007-2013 di cui all'avviso pubblico adottato con DDG n. 582/S8 dell'11 aprile 2011, pubblicato sulla GURS n. 20 del 6/05/2011 riguardante "azioni per l'attivazione, la riqualificazione e ampliamento di iniziative sostenibili, volte specificatamente alla diversificazione e destagionalizzazione dell'offerta turistica regionale, inerenti in particolare allo sviluppo delle filiere dell'offerta sportiva, anche in aree interne di pregio ambientale".

1.2. Contestava, in particolare il mancato inserimento del proprio progetto (che riguardava il completamento dell'area sportiva comunale) tra quelli valutabili ai sensi della predetta graduatoria, nonché la sua inclusione tra quelli non ammessi di cui al D.D.G. n. 740 del 28 maggio 2013, per la mancanza del richiesto parere positivo del Coni sugli elaborati progettuali presentati.

1.3. Con ordinanza n. 1077/2013 il T.A.R. Sicilia – sez. staccata di Catania ha accolto la domanda cautelare presentata, sospendendo gli atti impugnati.

1.4. L'Amministrazione Regionale decideva dunque di ritirare in autotutela la

graduatoria dei progetti valutati ammissibili di cui al D.D.G. n. 563 del 12 aprile 2013 e di sostituirla con quella di cui al D.D.G. del 12.8.2014. In tale graduatoria il Comune ricorrente, oggi appellante, veniva inserito tra i progetti valutati con punteggio pari a zero.

1.5. La nuova graduatoria è stata ulteriormente impugnata con ricorso per motivi aggiunti, ed il Comune non ha motivato sul punto e cioè in relazione alla mancanza di punteggio.

2. Dopo alcuni passaggi processuali e dopo le incombenze istruttorie, il Tar Palermo, dichiarato territorialmente competente, ha respinto il ricorso dichiarando preliminarmente l'improcedibilità del ricorso introduttivo, atteso che il progetto del Comune in origine presente nella graduatoria ivi impugnata è stato inserito in quella gravata tramite motivi aggiunti.

Il Tar Sicilia Sezione Staccata di Palermo ha poi respinto il ricorso per motivi aggiunti precisando che il verbale n. 3 del 26 marzo 2014 redatto dalla Commissione chiamata a riesaminare il progetto presentato dal Comune di Castell'Umberto ha giustificato la mancata valutazione con un "visto" del CONI (rilasciato con il parere n. 1335 del 28 settembre 2011) che subordinava la positiva valutazione sull'intervento proposto dal Comune al rispetto di determinate condizioni al momento non ritenute soddisfatte (la realizzazione di una fascia di rispetto all'interno dell'impianto sportivo, la previsione di servizi igienici e l'adeguamento alle norme CONI degli spogliatoi arbitri ed atleti).

Afferma il Tar che *"nel surriferito verbale la Commissione di valutazione osservava altresì che il diverso parere CONI n. 4547 del 16 giugno 2012 prodotto dal Comune in sede di controdeduzioni non consentiva di superare il giudizio negativo formulato, perché riguardava un diverso progetto rispetto a quello per cui si chiedeva il finanziamento"*.

3. Il Comune odierno appellante ritiene erronea la sentenza e propone l'appello per cui si controverte, chiedendo contestualmente la chiesta misura inibitoria.

4. Con ordinanza n. 543/2016 è stata respinta la domanda cautelare.

5. In vista dell'udienza di merito parte appellante ha depositato ulteriore memoria, mentre l'Amministrazione resistente ha prodotto memoria formale.

5.1. Alla udienza del 7 luglio 2020 la causa è passata in decisione.

6. L'appello è fondato e va accolto.

Dalla produzione documentale in atti emerge una lacunosa attività istruttoria nonché procedimentale, da parte della Amministrazione concedente il beneficio.

Correttamente parte appellante pone l'accento sulla illegittimità attività procedimentale posta in essere, stante il presupposto che consente l'ammissibilità dell'intervento, vale a dire il D.D.G. impugnato con motivi aggiunti, che contempla tra i progetti assentibili e di conseguenza valutabili, quello del Comune appellante.

La mancanza di punteggio non può costituire la conseguenza di una mancanza strutturale e cioè il mancato possesso dei requisiti, ma semmai una conseguente valutazione sui meriti del progetto presentato, con riferimento ai criteri prestabiliti.

Del resto mancando una motivazione non si può configurare un percorso argomentativo favorevole ad un punteggio pari a zero.

Inoltre i pareri del Coni non sono negativi, ma prevedono alcune prescrizioni; addirittura il secondo (differentemente a quanto affermato dal Tar) prevede la conformità a quanto prescritto in precedenza.

Alla nota dell'Assessorato di preavviso sulla presunta non accoglibilità del progetto e a seguito delle osservazioni proposte dal Comune appellante, la stessa Amministrazione concedente non ha dato seguito concludendo con un provvedimento finale.

Sarebbe stato diverso se il Comune avesse dovuto confrontarsi con un provvedimento esplicito di esclusione, con conseguente onere impugnatorio.

Nel caso di specie un verbale che ha di per sé un valore endoprocedimentale, senza che lo stesso valore sia stato esplicitato con un provvedimento autonomo e di tal guisa impugnabile, non può ostacolare l'azione promossa dal Comune appellante, in ordine alla complessa attività procedimentale seguita dall'Assessorato.

La mera indicazione di un punteggio pari a zero non soddisfa i necessari parametri di valutazione.

La mancata valutazione, dunque, e la mancata attribuzione del punteggio, priva di motivazione, rendono illegittimo il provvedimento dell'Amministrazione regionale.

Di conseguenza l'appello è fondato e va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato in primo grado con i motivi aggiunti.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ed in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado con i motivi aggiunti.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Salvatore Zappala', Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

L'ESTENSORE
Salvatore Zappala'

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis